



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Roma, data protocollo

Direzioni Centrali

Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

Comandi dei Vigili del Fuoco

Uffici di staff del Capo del Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.

OGGETTO: Applicazione ed esonero dall'applicazione del massimale contributivo Inps per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

La presente nota è rivolta al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con particolare riferimento alle unità che nel corso della carriera hanno superato o supereranno in una o più annualità la soglia di trattamento economico individuate annualmente da Inps ai fini della normativa di seguito illustrata (cd. massimale contributivo).

## *Quadro normativo*

Si fa riferimento all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ai sensi del quale per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che a seguito di assunzione sono iscritti a far data **dal 1 gennaio 1996** a forme pensionistiche obbligatorie, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione.

L'applicazione dal massimale comporta, da un lato, la non imposizione sulle quote di retribuzione eccedenti la soglia individuata dell'onere contributivo Inps sia per il datore di lavoro che per il dipendente e, dall'altro lato, la non valorizzazione delle suddette quote di retribuzione sul futuro trattamento di quiescenza dell'interessato.

Coloro che risultano titolari di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 sono automaticamente esclusi dal meccanismo del massimale, rientrando nella categoria dei cd. vecchi iscritti *ex tunc* ai fini della normativa in parola, con la conseguenza che l'intera retribuzione imponibile viene assoggettata alla contribuzione previdenziale.

Si rinviene inoltre in materia l'articolo 1, comma 280, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante interpretazione della suddetta norma, che ha previsto che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1 gennaio 1996, non sono soggetti all'applicazione del massimale in parola a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della medesima domanda.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Si tratta dei cd. vecchi iscritti *ex nunc* i quali, assunti dopo il 31 dicembre 1995, hanno acquisito anzianità assicurative relative a periodi antecedenti alla suddetta data in virtù di una domanda di accredito figurativo o di riscatto. Per tali unità, l'effetto di sottrazione *ope legis* all'applicazione del massimale si produce a partire dal mese successivo a quello di presentazione della suddetta domanda.

Infine, è intervenuto in argomento l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 21 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recentemente convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 legge, laddove è introdotta la possibilità, al ricorrere di alcune condizioni, di optare per l'esclusione dalla disciplina indicata in oggetto.

I lavoratori in servizio nel settore pubblico, e in particolare il personale statale in regime di diritto pubblico, possono infatti richiedere, entro scadenze all'uopo definite, la disapplicazione del descritto massimale sui periodi retributivi successivi alla data della domanda di esonero e per le quote di retribuzione eccedenti la soglia annualmente determinata - **pari per il 2023 a euro 113.520,00 annui (lordo dipendente previdenziale e fiscale) come da Circolare Inps n. 11 del 1 febbraio 2023, paragrafo 6** - qualora: non siano state attivate per gli stessi lavoratori forme di previdenza complementare a compartecipazione datoriale, circostanza attualmente riscontrabile per il Corpo nazionale; la data di iscrizione e assicurazione previdenziale alle gestioni obbligatorie non sia anteriore al 1 gennaio 1996; non sussistano eventuali accrediti figurativi o domande di riscatto che determinino la modifica dello *status* di nuovo iscritto alla data suindicata.

La domanda di deroga deve essere proposta direttamente all'Inps dall'interessato entro il 31 dicembre 2023 ovvero entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.

## *Sistemazione una tantum*

È stata avviata un'analisi congiunta con la Direzione dei Sistemi informativi e dell'innovazione del Ministero dell'economia e delle finanze volta alla sistemazione del regime previdenziale del personale in servizio dei suddetti ruoli del Corpo assunto dopo il 31 dicembre 1995 nella piattaforma NoiPA. Si tratta di unità destinatarie del massimale in parola e potenzialmente interessate, nel corso della carriera giuridica ed economica, all'esonero a domanda dal pertinente meccanismo.

Nel contempo, saranno richieste specifiche verifiche a Inps sulla eventuale presenza di contribuzione anteriore all'immissione in ruolo - in ordine alla quale l'Amministrazione non dispone di informazioni qualificate - che consenta di riconoscere al dipendente la qualità di vecchio iscritto ai fini del massimale in parola, ancorché assunto successivamente al 1995.

I controlli in cooperazione con Inps saranno considerati ai fini della eventuale rettifica dell'elenco delle unità di nuovi iscritti comunicato in via automatizzata al sistema NoiPA.

Per l'eventuale esercizio dell'opzione, si invita il personale interessato in servizio assunto dal 1° gennaio 1996, non escluso automaticamente dall'applicazione del massimale in parola, a voler attendere la conferma da parte della struttura NoiPA dell'esito positivo dell'intervento di sistemazione massiva, in ordine al quale sarà fornito aggiornamento mediante apposita informativa; parimenti, si procederà a informare in merito al successivo intervento di conferma ed eventuale rettifica dell'elenco dei nuovi iscritti censito su NoiPA, in base alle verifiche effettuate da Inps.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
*DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE*

A ogni buon conto, si riporta qui di seguito il *link* del sito istituzionale Inps utile per la presentazione su base volontaria delle istanze di disapplicazione del massimale in argomento a cura del suddetto personale in servizio con qualità di nuovo iscritto (da ritenersi sotto il profilo informativo in corso di aggiornamento in relazione alla descritta novella legislativa del corrente anno che ha modificato i pertinenti termini di scadenza):

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.disapplicazione-massimale-contributivo-domanda.disapplicazione-massimale-contributivo---domanda.html>

Il personale interessato alla formulazione della domanda entro la scadenza del termine straordinario del 31 dicembre 2023, avendo superato negli anni precedenti il limite di trattamento economico in questione, può richiedere conferma a questa Struttura della situazione retributiva risultante nella piattaforma NoiPA al riguardo relativamente all'anno 2022, la cui soglia risulta pari a euro 105.014,00 annui lordi, come da circolare Inps n. 139 del 31 dicembre 2022, paragrafo 14.2.

## *Adempimenti a regime*

All'esito della operazione di sistemazione sopra descritta, si procederà con cadenza periodica a trasmettere al sistema NoiPA, mediante lavorazione da centro, gli elenchi del personale direttivo di nuova assunzione in corso d'anno ai fini dell'applicazione sulle pertinenti partite retributive del massimale contributivo, ancorché non immediatamente operativo.

Superata la scadenza del 31 dicembre 2023, il personale interessato dagli effetti della normativa di cui trattasi, potrà valutare autonomamente di ricorrere o meno all'esonero dall'istituto del massimale, ricorrendo le condizioni all'uopo previste, mediante formulazione dell'apposita istanza a Inps con le modalità illustrate entro il termine ordinariamente vigente di dodici mesi dal superamento della soglia.

Si resta disponibili a fornire riscontro a eventuali richieste di verifica in merito all'effettivo superamento del limite retributivo annuo, a partire dal quale decorre il termine individuale di dodici mesi per la formulazione delle istanze di esonero a regime. A tal fine si provvederà ad acquisire, al termine di ciascuna annualità dal 2023 e a seguire, dai surrichiamati competenti uffici del dicastero economico-finanziario l'elenco delle unità per le quali si rilevano eccedenze rispetto alla soglia di trattamento economico all'uopo individuata.

\*\*\*\*\*

Si prega di curare la massima diffusione della presente nota a tutto il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti, ancorché assente a qualsiasi titolo, interessato ovvero potenzialmente in futuro interessato agli effetti della normativa richiamata.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Italia